

Citta' metropolitana di Torino

P13564 -D.P.G.R. n. 10/R/2003 e s.m.i. - Determinazione del Dirigente n. 7391 del 18/12/2025 di concessione di derivazione d'acqua sotterranea tramite pozzo, in Comune di Rivara, ad uso raffreddamento processo produttivo, assentita alla Società VAL GIOVANNI E FIGLI S.r.l..

Il Dirigente della Direzione, ai sensi dell'art. 23 del D.P.G.R. n. 10/R/2003 e s.m.i., dispone la pubblicazione dell'estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente della Direzione Risorse Idriche e Tutela dell'Atmosfera n. 7391 del 18/12/2025; Codici Univoci: TO-P-11133- TO-P-11134

"Il Dirigente della Direzione Risorse Idriche e Tutela dell'Atmosfera

(... omissis ...)

DETERMINA

1. nei limiti di disponibilità dell'acqua e fatti salvi i diritti dei terzi di assentire alla Società VAL GIOVANNI E FIGLI S.r.l con sede legale in Comune di Rivara (TO), Regione Cravero n. 2 - Partita IVA 00500870019 - la concessione di derivazione d'acqua sotterranea mediante n. 2 pozzi profondi metri 75 (VAL1) e metri 85 (VAL2) in falda superficiale in Comune di Rivara, località Via Forno S.P. 42 - dati catastali di ubicazione delle opere: Foglio 1 Particella 219 (VAL1); Foglio 1 Particella 308 (VAL2), in misura di litri/s massimi complessivi 0,83 e medi 0,029 per complessivi metri cubi annui 936, ad uso produzione di beni e servizi per gli usi direttamente connessi con il processo produttivo, da utilizzarsi dal 01/01 al 31/12 di ogni anno;
2. di approvare il disciplinare di concessione sottoscritto in data 12/12/2025 con repertorio n. 158 allegato al presente provvedimento a farne parte integrante e sostanziale;
3. di riservarsi la facoltà di disporre prescrizioni o limitazioni, temporali o quantitative, qualora la derivazione d'acqua sia in contrasto con le previsioni del Piano di Gestione del distretto idrografico del fiume Po (PdGPo) e del Piano di Tutela delle Acque (PTA) di cui al D. Lgs 152/2006 e s.m.i., senza che ciò possa dare luogo alla corresponsione di indennizzi da parte della Pubblica Amministrazione, fatta salva l'eventuale relativa riduzione del canone demaniale di concessione;
4. salvo i casi di rinuncia, decadenza o revoca, di accordare la concessione per anni quindici successivi e continui decorrenti dalla data del provvedimento di concessione, subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare di concessione;
5. di accordare la concessione subordinatamente alla corresponsione alla Regione Piemonte, di anno in anno e anticipatamente dell'importo corrispondente al canone annuo, aggiornabile con le modalità e secondo la periodicità definita dalle leggi;
6. di notificare il presente provvedimento, entro trenta giorni dalla data della sua adozione, all'interessato ed alla Regione Piemonte ai fini della riscossione del canone, e di darne notizia ai soggetti previsti dall'art. 2 comma 3 della L.R. 9.8.1999 n. 22. Il concessionario è tenuto alla piena ed esatta osservanza di tutte le disposizioni nazionali e regionali vigenti in materia nonché all'acquisizione delle necessarie autorizzazioni di legge;
7. di informare che il canone è dovuto anche se il concessionario non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte della derivazione, salvo il diritto di rinuncia;
8. di attestare l'assolvimento degli obblighi di trasparenza per il presente provvedimento ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 14/3/2013 n. 33;

9. di attestare l'insussistenza di conflitto d'interessi ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 e degli artt. 6, comma 2, e 7 del D.P.R. 62/13 e dell'art. 7 del Codice di comportamento della Città Metropolitana di Torino;
10. di dare atto di avere espletato, alla luce dei dati rilevabili dall'istruttoria, le verifiche di cui al D.lgs 231/2007 e s.m.i. e alla procedura interna dell'Ente in materia di contrasto al riciclaggio.

(...omissis...)"

- Disciplinare di concessione sottoscritto in data: 12/12/2025